

www.expartecreditoris.it

IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione III Civile

in composizione collegiale, in persona dei sigg. magistrati
dott. Cesare de Sapia Presidente
dott. Marcello Piscopo Giudice
don. Sergio Rossetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo iscritto al n. r.g. xxxx/2015 ex artt. 624, comma 2, e 669 terdecies c.p.c. proposto da
SOCIETA' BETA S.r.l

reclamante

contro
TIZIO,
e nei confronti di

BANCA 1 ("OMISSIS ") e BANCA 2 ("OMISSIS")

reclamato

per la riforma dell'ordinanza emessa il 4 dicembre 2015 nella procedura r.g.e. xxxx/2015 e la sospensione della detta procedura;
visti gli atti e i documenti di causa;
udite le parti nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016;
viste le memorie autorizzate, depositate dalle parti in data 17 e 18 febbraio 2016;
a scioglimento della riserva che precede;

premesso che le parti controvertono circa l'esigibilità del credito azionato nei confronti della reclamante e portato da un lodo arbitrare, come meglio sarà esposto in seguito;

nel corso dell'udienza del 10 febbraio 2016 parte reclamata ha insistito, preliminarmente, per la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto, non avendo parte reclamante introdotto il giudizio di merito nel termine perentorio assegnatole dal giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta da parte debitrice;

rilevato che la questione preliminare proposta è ampiamente dibattuta, sia in dottrina che in giurisprudenza; com'è noto, l'articolo 624, comma 3, c.p.c. prevede un'ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo qualora la procedura sia stata sospesa dal giudice dell'esecuzione e l'ordinanza non sia stata reclamata ovvero sia stata confermata in sede di reclamo e sempre che il giudizio di merito non sia stato introdotto nel termine perentorio stabilito a norma dell'articolo 616 c.p.c.;

la norma non chiarisce, tra l'altro e per limitarsi a quanto qui interessa, quali siano le conseguenze nel caso in cui, come nella presente fattispecie, proposto il reclamo, nessuna delle parti coltivi il giudizio di merito nel termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione;

nella giurisprudenza di merito si individuano accanto a pronunce che opinano per l'inammissibilità della reclamo (Tribunale di Brindisi, ordinanza 4 dicembre 2012), sul presupposto della natura cautelare conservativa del provvedimento di sospensione (per la stessa impostazione, pur se con riferimento a diverse fattispecie: Tribunale di Foggia, ordinanza 6 marzo 2012; Tribunale di Salerno, sentenza 7 dicembre 2012; Tribunale di Campobasso, ordinanza 13 maggio 2013), altre pronunce che, almeno implicitamente e sul presupposto della natura anticipatoria del provvedimento di sospensione, ritengono ammissibile il reclamo (Tribunale di Lecce, ordinanza 4 dicembre 2014);

la dottrina ritiene, prevalentemente, che la mancata introduzione del giudizio di merito non sia ostativo alla proponibilità del reclamo, pure con diversi accenti e soluzioni; alcuni autori, infatti, ritengono che il termine per l'introduzione del giudizio di merito decorra dalla data della "definitività" del provvedimento sulla sospensione e, quindi, dalla decisione sul reclamo ove proposto; altri autori ritengono, invece, che il giudice, monocratico o collegiale, che dispone la sospensione debba in ogni caso fissare il termine per l'inizio del giudizio di merito;

autorevole dottrina, ancora, pur ritenendo ammissibile il reclamo in mancanza di tempestiva introduzione del giudizio di merito, afferma che al Collegio sarebbe preclusa la possibilità di fissare un termine per l'introduzione del giudizio di merito e che l'eventuale provvedimento di sospensione adottato in sede di reclamo sarebbe, in realtà, un provvedimento di "sospensione-estinzione" che determinerebbe la chiusura in rito del processo esecutivo;

altra, ma minoritaria dottrina ritiene, viceversa, che il meccanismo di estinzione possa operare solo in ipotesi di "doppia conforme" e cioè di sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione e confermata in sede di reclamo e non nella diversa ipotesi di sospensione concessa per la prima volta in sede di reclamo, ragione per cui la mancata introduzione del giudizio di merito, nel termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione, dovrebbe determinare l'inammissibilità del reclamo;

ritenuto che

"l'ordito intessuto di equivoci" di cui consta l'articolo 624, comma 3, c.p.c. (così definita la norma in dottrina pur dopo le modifiche intervenute con legge 69/2013) deve essere dipanato senza indugiare su posizioni "ontologiche" sulla natura del provvedimento di sospensione adottato dal giudice dell'esecuzione e tenendo conto, primariamente, delle finalità deflattive del contenzioso che il legislatore ha inteso perseguire sin dalla novella introdotta nel 2006; inoltre, nemmeno si dovrebbe ritenere di trarre argomenti vincolanti, come pure proposto, dal confronto del contenuto letterale della norma attualmente in vigore con quella introdotta nel 2006, atteso che sempre più spesso, quanto meno nella materia delle esecuzioni civili, tenuto conto delle costanti riforme del settore, le disposizioni risultano redatte in modo spesso frettoloso e approssimativo; si deve, quindi, prendere atto del fatto che, ferma la natura cautelare del provvedimento di sospensione, tale provvedimento non si inquadra esattamente né nella disciplina dei provvedimenti cautelari conservativi né nella disciplina dei provvedimenti cautelari anticipatori, ancorché la Suprema Corte sembri orientata da ultimo verso questa soluzione (cfr. Cass. 22033/2011);

si deve sul punto osservare, infatti, che il provvedimento di sospensione (ove non coltivato con il reclamo o con il giudizio di merito) non è idoneo di per sé ad anticipare gli effetti della sentenza di merito in quanto potrà eventualmente evolversi in un (necessariamente successivo) provvedimento di estinzione che, a differenza della sentenza di merito, in ogni caso non farà venir meno l'efficacia esecutiva del titolo e, quindi, consentirà sempre al creditore procedente di attivare una nuova procedura esecutiva;

sulla base di tali considerazioni, inoltre, deve osservarsi che il debitore che abbia ottenuto il provvedimento di sospensione mantiene inalterato il suo interesse a promuovere il giudizio di merito al fine, appunto, di ottenere un accertamento più ampio (del mero effetto estintivo del processo esecutivo) circa l'inesistenza del diritto del creditore procedente di agire esecutivamente nei suoi confronti una volta per tutte;

eppure, fermo restando quanto sopra detto in linea di interessi astratti, è altresì vero che, il provvedimento di estinzione è un atto dovuto da parte del giudice dell'esecuzione sul presupposto della sospensione non reclamata o confermata o disposta - malgrado il mancato riferimento a tale ipotesi nella versione del 2009 dell'art. 624, comma 3, c.p.c. - in sede di reclamo e non seguita

dall'introduzione del giudizio di merito che, in quanto tale, pur costituendo un minus rispetto alla sentenza di merito, comunque conserva un apprezzabile contenuto di utilità, determinando la liberazione del diritto aggredito con il pignoramento;

sotto questo, pur limitato profilo, pertanto, il provvedimento cautelare adottato dal giudice dell'esecuzione risulta effettivamente avere un contenuto anticipatorio della più piena tutela che si potrebbe ottenere azionando il giudizio di merito;

d'altro canto, le parti potrebbero decidere di accontentarsi dei provvedimenti emessi in sede cautelare dal giudice dell'esecuzione ed al collegio investito del reclamo, senza coltivare il giudizio di merito;

in tale direzione non pare condivisibile la tesi di chi sostiene che il creditore dovrebbe prudentemente introdurre il giudizio di merito anche quando abbia ottenuto un provvedimento che nega la sospensione da parte del giudice dell'esecuzione perché, in caso contrario, nell'ipotesi in cui il debitore risultasse vittorioso in sede di reclamo, la procedura esecutiva sarebbe destinata ad estinguersi senz'altro;

ove l'ordito normativo fosse interpretato in tale direzione, infatti, le finalità deflative della norma sarebbero stravolte e - in disparte la considerazione per cui in questa evenienza risulta effettivamente pallido l'interesse del creditore di ottenere una sentenza che accerti il suo diritto ad agire esecutivamente allorché il giudice dell'esecuzione non abbia sospeso la procedura - non si considererebbe nemmeno il concreto orientarsi degli interessi delle parti, risultando maggiormente logico ipotizzare che debba essere, eventualmente, il debitore a proporre il giudizio di merito nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia sospeso la procedura;

d'altro canto, sempre in considerazione della volontà deflattiva del legislatore e del concreto atteggiarsi degli interessi delle parti, risulterebbe fuorviante negare alla parte che sia risultata soccombente all'esito del reclamo la possibilità di introdurre il giudizio di merito; solo con il provvedimento adottato dal Collegio, infatti, si stabilizza definitivamente l'interesse della parte circa l'eventuale proposizione del giudizio di merito, così consentendo alle parti "libere scelte d'azione" in ordine al provvedimento ottenuto e all'eventuale introduzione del giudizio di merito; fermo restando, infatti, l'astratto interesse del debitore di ottenere una pronuncia in grado di rimuovere del tutto l'efficacia esecutiva del titolo nel caso in cui la sospensione sia stata concessa, risulta contraddittorio imporre al debitore o al creditore la necessità di introdurre il giudizio di merito allorché la fase cautelare complessivamente considerata non si sia ancora conclusa; in altri termini, ove il debitore avrà ottenuto un provvedimento di sospensione davanti al giudice dell'esecuzione, fermo restando il suo astratto interesse ad introdurre la causa di merito, il suo interesse concreto potrebbe atteggiarsi in modo sensibilmente diverso nell'ipotesi in cui in sede di reclamo il collegio riformasse il provvedimento adottato;

ove, viceversa, il creditore abbia ottenuto un provvedimento che neghi la sospensione dell'esecuzione avanti al giudice dell'esecuzione, il suo interesse a promuovere la causa di merito potrebbe sorgere, tendenzialmente, solo nel caso in cui in sede di reclamo quel provvedimento fosse riformato:

si deve, pertanto, concludere nel senso di recuperare quel tanto di anticipatorio" che esiste nel provvedimento di sospensione adottato dal giudice dell'esecuzione e, conformemente allo spirito della legge, quale risulta da una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni, a norma degli articoli 24 e 111 Cost., ritenere che: 1. l'interesse a promuovere il giudizio di merito si consolidi definitivamente solo all'esito del reclamo ove proposto e 2. il collegio debba concedere un nuovo termine per l'introduzione del giudizio di merito, tenuto conto degli effettivi interessi delle parti, allorché la decisione adottata sia contraria rispetto a quella assunta dal giudice dell'esecuzione:

ne consegue che, pure in mancanza di introduzione del giudizio di merito da parte del debitore esecutato che non ha ottenuto il provvedimento di sospensione, il reclamo proposto può essere

esaminato e, in caso di accoglimento, porterà all'estinzione del processo esecutivo se, nei termini eventualmente assegnati dal Collegio, la causa di merito non verrà introdotta dal creditore procedente;

considerato che nel merito, la reclamante sostiene che il lodo arbitrale che costituisce il titolo della pretesa esecutiva non sia esigibile in quanto la condanna al pagamento ivi prevista sarebbe condizionata al perfezionamento dell'atto traslativo relativo alla cessione delle quote sociali di cui, appunto, il creditore pretende il pagamento;
in particolare il lodo arbitrale nella parte dispositiva così recita:

Il Tribunale Arbitrale come sopra composto e costituito, all'unanimità dei suoi componenti: in accoglimento della domanda di **TIZIO**, accerta e dichiara l'intervenuto valido esercizio da parte del medesimo Dott. **TIZIO**, con lettera del 12 giugno 2014 dell'opzione di Vendita di cui all'art. 4.4 del contratto stipulato in data 13 ottobre 2010 tra La Sig.ra **OMISSIS** e il Sig. **TIZIO**, da una parte, e **SOCIETA' ALFA** dall'altra parte;

- per l'effetto: (i) condanna **SOCIETA' ALFA S.r.l.** in persona del legale rappresentate pro tempore. al pagamento in favore del Dott. **TIZIO**, della somma di Euro 704.719,00 a titolo di prezzo di Esercizio dell'opzione di Vendita secondo le previsioni di cui agli artt. 4.4 e 4.5 del Contratto, oltre interessi legali dalla data della delibera del consiglio di amministrazione di **SOCIETA' GAMMA** del 15 Luglio 2014 sino al saldo; (ii) condanna entrambe le parti e sottoscrivere l'atto notarile di cessione quote indicata all'art. 4.7 del Contratto secondo le rilevanti previsioni del Contratto e, in ogni caso, a porre in essere tutti i necessari atti e formalità conseguenti per il trasferimento a **SOCIETA' ALFA S.r.l.** della titolarità della quota di partecipazione in **SOCIETA' GAMMA**, oggetto dell'opzione di vendita;

ritiene parte reclamante che il tribunale arbitrale avrebbe pronunciato una inammissibile condanna a contrarre, per reagire alla violazione della quale l'ordinamento appresterebbe al più la tutela di cui all'articolo 2932 c.c. e sarebbe conseguibile unicamente attraverso una pronuncia di carattere costitutivo;

così inquadrata la pronuncia espressa nel lodo, la reclamante richiama la nota sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4059/2010 a mente della quale "nell'ipotesi in cui la sentenza emessa sensi dell'articolo 2932 c.c. imponga all'acquirente di versare il prezzo della compravendita, l'obbligo diviene attuale al momento del passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce il bene o allo spirare del termine ulteriore da essa eventualmente stabilito";

in altri termini, secondo la reclamante, il lodo avrebbe pronunciato un'inammissibile condanna a contrarre, in ogni caso non suscettibile di esecuzione con riferimento all'obbligo di pagamento del prezzo fino alla conclusione del contratto e al definitivo trasferimento delle quote sociali;
il reclamo proposto deve essere rigettato;

come si evince chiaramente dal testo del lodo (sia nel dispositivo che nella parte motiva), il reclamato ha esercitato validamente l'esercizio dell'opzione di vendita relativo alla quota del 27,50% del capitale sociale di **SOCIETA' GAMMA**;

con l'esercizio del diritto di opzione, la proposta irrevocabile di acquisto proveniente da **SOCIETA' ALFA S.r.l.** (ora **SOCIETA' BETA S.r.l.**) è stata accettata con la conseguenza che le quote del 27,50% del capitale sociale di **SOCIETA' GAMMA**, sono già state trasferite alla **SOCIETA' ALFA S.r.l.** che n'è quindi divenuta proprietaria;

il contratto concluso tra le parti, prevedeva poi l'obbligo di effettuare le formalità necessarie per il "trasferimento" delle quote sociali con atto notarile al fine, evidentemente, di rendere pubblico il trasferimento di quote già verificatosi con l'esercizio del diritto di opzione, secondo i principi generali e secondo quanto espressamente previsto dal lodo che fa esplicito riferimento all'accettazione della proposta irrevocabile della società acquirente; ne consegue che parte reclamata ha diritto di agire esecutivamente per il pagamento delle somme indicate nel lodo a titolo di prezzo della vendita delle

Ordinanza, Tribunale di Milano, Giudice Cesare de Sapia del 15 marzo 2016

quote sociali; le spese di lite della presente fase sono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base del principio della soccombenza;

PQM

rigetta il reclamo proposto e per l'effetto

condanna **SOCIETA' BETA S.r.l.** a pagare in favore di **TIZIO** le spese della presente fase che liquida in E 7300,00 oltre spese generali, cpa ed IVA

Milano, 15 marzo 2016

Il Presidente Cesare de Sapia

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS